

§ 782. - Circ. 18 aprile 2003 n. 18/03. Minimale di retribuzione valido ai fini contributivi per l'anno 2003.

Si comunica che il minimale di retribuzione mensile, da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, da valere dal periodo di paga in corso all'1/1/2003, ammonta ad Euro 993,20 (minimale giornaliero Euro 38,20).

Si rammenta che il minimale di cui sopra trova applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 7/12/1989, nei casi in cui le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali risultino inferiori al minimale in questione.